



Concerie

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

117 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - , in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa	30/09/2022	1,5%	minimi tabellari	1,5%	minimi tabellari	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/10/2022	ad oggi	2%	minimi tabellari	1,5%	minimi tabellari	33%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2007	31/08/2017	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/09/2017	30/09/2022	1,5%	minimi tabellari	1,5%	minimi tabellari	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/10/2022	ad oggi	2%	minimi tabellari	1,5%	minimi tabellari	33%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%	TFR
01/01/2007	31/08/2017	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/09/2017	30/09/2022	1,5%	minimi tabellari	1,5%	minimi tabellari	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/10/2022	ad oggi	2%	minimi tabellari	1,5%	minimi tabellari	33%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999 ¹	31/12/2006	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%	TFR
01/01/2007	31/08/2017	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/09/2017	30/09/2022	1,5%	minimi tabellari	1,5%	minimi tabellari	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/10/2022	ad oggi	2%	minimi tabellari	1,5%	minimi tabellari	33%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIMODA - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDEMAIN

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 19/04/2000¹ possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 23/09/1999

La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- scatti d'anzianità ed elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di contingenza;
- premio di produzione;
- indennità di turno (calcolo sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa);
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- 13a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali;
- indennità specifiche e continuative di alloggio, di mensa, di lavoro nocivo;
- indennità di funzione (quadri).

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta

una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;

- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Nessuna previsione contrattuale.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA CONCIARIA

Indice:

21/01/2021 CCNL Verbale di accordo
05/04/2017 CCNL Ipotesi di accordo
18/07/2013 CCNL Ipotesi di accordo
23/01/2004 Delibera COVIP
17/09/2003 CCNL Accordo di rinnovo
23/09/1999 CCNL Testo definitivo
24/01/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
22/11/1994 CCNL Accordo di rinnovo

21/01/2021

Verbale di stipula

In data 21 gennaio 2021 in videoconferenza, tra l'UNIC - CONCIARIE ITALIANE e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI TESSILI ENERGIA MANIFATTURIERI (FILCTEM) con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del lavoro (CGIL), la FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA E AFFINI (FEMCA), l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE ENERGIA CHIMICA (UILTEC), con l'assistenza della UIL (Unione Italiana del Lavoro) viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile a tutti gli addetti a fasi di lavorazione conciaria interne.

Per i lavoratori dipendenti delle aziende terziste, le Parti potranno adottare soluzioni specifiche. Per quanto riguarda il settore conciario, le parti dichiarano che la regolamentazione di cui al presente CCNL è l'unica applicabile, pertanto escludendo di inserirla, totalmente o parzialmente, in altri CCNL stipulati da loro o proprie rappresentanze.

PARTE III - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capitolo 10 - Trattamento economico

Art. 56 - Welfare - Previdenza complementare -

I contributi al fondo, nel caso in cui il singolo lavoratore voglia aderire, sono stati stabiliti come segue:

- contributo lavoratore: 1,50% sui minimi tabellari;
 - contributo azienda: 1,50% sui minimi tabellari. A decorrere dal 1° ottobre 2022, il contributo a carico dell'azienda, sui minimi tabellari, è pari al 2,00%;
 - contributo assicurativo: contributo aggiuntivo pari allo 0,20% sui minimi tabellari per finanziare la polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità;
 - quota TFR: per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 il 100% della quota di TFR maturata nell'anno, per tutti gli altri lavoratori il 33% della quota di TFR maturata nell'anno.
- Per il singolo lavoratore aderente è prevista la facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti.

I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra definiti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione.

05/04/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/4/2017, tra l'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, è stata stipulata la presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende conciarie.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/11/2016 e scadrà sia per la parte normativa che per quella

economica il 31/10/2019.

TITOLO VI - Previdenza integrativa

- Il presente articolo sostituisce quanto già previsto in materia :

Le Parti firmatarie del presente contratto intendono dare avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente di natura contrattuale che sarà individuato dalle Parti entro il 30/6/2017.

A tal fine concordano che:

1. la scelta di aderirvi sarà attiva con decorrenza dall '1/9/2017;

2. i contributi al fondo, nel caso in cui il singolo lavoratore voglia aderire , sono stati stabiliti come segue :

- contributo lavoratore: 1,50%

- contributo azienda: 1,50%,

- contributo assicurativo: contributo aggiuntivo pari allo 0,20% dell'Ern per finanziare la polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità .

- quota T.f.r.: per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 il 100% della quota di T.f.r.

maturata nell'anno, per tutti gli altri lavoratori il 33% della quota di T.f.r. maturata nell'anno.

Per il singolo lavoratore aderente è prevista la facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti. \

I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del T .f.r. come sopra definiti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante . In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione .

18/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/7/2013, tra l'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL e la UILTEC-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 31/10/2013 per i dipendenti delle aziende conciarie e dei settori collegati .

La presente ipotesi di accordo decorre dall '1/11/2013 al 31/10/2016.

PARTE NORMATIVA

1 - RELAZIONI INDUSTRIALI

[...]

1.5. Titolo VI - Previdenza integrativa

- Aggiungere il seguente ultimo comma :

"Viene fatta salva la facoltà di avviare al 2° livello la realizzazione della previdenza integrativa ."

23/01/2004

Delibera COVIP

Il 19.5.2000 è stato costituito tra UNIC e la FULC il Fondo pensione FONTAN .

FONTAN è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale per i lavoratori del settore Concia .

Con delibera COVIP del 23.01.2004 è cessata, per decadenza, l'autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000.

17/09/2003

FONTAN

Prosecuzione della fase di rilancio Fontan attraverso la revisione chiesta a Covip ; le parti confermano l'interesse per realizzare un fondo chiuso a fine anno , secondo lettera UNIC-FULC allegata (b).

23/09/1999

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti firmatarie, visto il D.lgs. 21.4.93 n. 124 come modificato dalla legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare , concordano d'istituire il Fondo nazionale di Previdenza complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale per i lavoratori delle aziende che applicano il presente CCNL.

I contributi al Fondo sono stabiliti come segue :

- a carico del lavoratore l'1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- a carico dell'azienda l'1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
- per il lavoratore di 1a occupazione successiva al 28.4.93 il 100% della quota di TFR maturata nell'anno;
- per tutti gli altri lavoratori il 33% della quota di TFR maturata nell'anno.

Lo Statuto potrà prevedere la facoltà per il singolo lavoratore aderente di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti.

I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori e il versamento del TFR come sopra definiti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante . In caso d'iscrizione al Fondo in corso d'anno i contributi verranno versati in relazione ai mesi d'adesione.

Un'eventuale modifica del livello delle contribuzioni sarà definita a livello di CCNL . Le contribuzioni di cui sopra non possono essere modificate prima di 2 anni dalla data d'inizio dell'operatività del Fondo.

Il Consiglio d'Amministrazione definisce annualmente l'ammontare della quota destinata al finanziamento dell'organizzazione del Fondo di previdenza complementare , delle sue attività di servizio e di assistenza .

Questa, compresa nell'ammontare più sopra indicato, non potrà in ogni caso essere superiore allo 0,12% dell'ammontare delle retribuzioni utili per il calcolo del TFR . Limitatamente al 1° anno d'attività del Fondo la quota stabilita è pari allo dell'ammontare delle retribuzioni ai fini del TFR .

L'operatività del Fondo è subordinata alle relative autorizzazioni di legge e al raggiungimento di una soglia minima di 3.000 adesioni, ritenuta indispensabile per procedere alle elezioni degli organi direttivi .

Le parti convengono di effettuare entro il 31.3.2000 tutti i lavori relativi alla:

- definizione dell'Accordo istitutivo del Fondo;
- definizione dello Statuto del Fondo e del relativo Regolamento elettorale ;
- costituzione del Fondo;
- richiesta di autorizzazione alle competenti autorità .

Per l'effettuazione delle attività di cui sopra viene istituita una specifica Commissione che comincerà ad operare immediatamente dopo la firma del presente accordo .

Dichiarazione delle parti.

Le parti riconoscono l'importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori . A questo proposito verificheranno la situazione delle adesioni in occasione del prossimo rinnovo del CCNL . Qualora si rivelerà che un significativo numero di lavoratori non avrà aderito al Fondo le parti valuteranno la possibilità di prevedere forme diverse di Previdenza complementare

Norma transitoria.

Per far fronte alle spese necessarie alla costituzione e all'avvio del Fondo viene stabilito un importo 'una tantum' da versare al momento dell'iscrizione pari a:

- £. 23.000 a carico delle aziende per ogni lavoratore che aderisce al Fondo ;
- £. 7.000 a carico di ciascun lavoratore aderente al Fondo .

Nota a verbale.

Tutti i costi relativi ai contributi al Fondo a carico delle aziende saranno computati negli oneri economici in occasione del prossimo rinnovo contrattuale .

24/01/1997

e) Fondo di previdenza integrativa.

Allo scopo di garantire ai lavoratori del settore una maggiore tutela pensionistica nell 'ambito del sistema pubblico, UNIC e FULC concordano di affidare a un 'apposita Commissione paritetica lo studio di fattibilità di un fondo di previdenza integrativo per i lavoratori del settore , anche alla luce delle esperienze già maturate in materia.

La Commissione dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 1997 e i risultati dello studio saranno adottati dalle parti al fine di pervenire alla realizzazione di un fondo di previdenza integrativa per i lavoratori del settore a carattere nazionale .

La Commissione inizierà i suoi lavori entro il mese di aprile 1997 .

22/11/1994

PARTE X

INTESE GENERALI DELLE PARTI STIPULANTI

5) Previdenza integrativa

Pur riconfermando la necessità di migliorare e consolidare il sistema pubblico , le parti confermano la necessità di una diffusione di formule di previdenza integrativa a capitalizzazione nel Paese e nel settore . Considerate le motivazioni che impediscono di definire all'atto del rinnovo del c.c.n.l. precisi impegni contrattuali in materia , le parti invitano le rispettive Confederazioni a svolgere ogni possibile azione per superare gli ostacoli e facilitare una concreta realizzazione della previdenza integrativa .

Al riguardo, nell'inviare alle Confederazioni i propri rispettivi punti di vista , si riservano di esaminare le possibili evoluzioni, dandosi reciprocamente atto della disponibilità , in rapporto a tale evoluzione, a definire una soluzione per il settore, partendo dall'individuazione di alcuni criteri in termini ad esempio di possibilità di costituzione di un fondo nazionale , di utilizzabilità del TFR, di volontarietà dell'adesione, ecc.
